



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3797

Seduta del 09/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini e Stefano Bolognini

MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 77 QUATER DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, IN MATERIA DI INTERVENTI FISCALI SULLE ALIQUOTE IRAP PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORE BOLOGNINI E CAPARINI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Manuela Giaretta

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 8 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, S.O.) con il quale agli articoli 28 e 35 sono state annoverate tra i LEA le prestazioni sociosanitarie e riabilitative per le persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (GAP, Gioco d'Azzardo Patologico);

RICHIAMATA l'Intesa in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico del 7 settembre 2017, repertorio atti n. 103/CU;

VISTA la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, "*Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*", ed in particolare l'articolo 4, comma 5, come modificato, dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, con il quale si stabilisce che, in relazione ai tributi regionali propri di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (*Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali*) possono essere disposte maggiorazioni o riduzioni delle relative aliquote o tariffe a seconda che risultino o meno installati gli apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati;

VISTO l'art. 16, comma 3, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle regioni la facoltà di variare l'aliquota di cui ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo, fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali e stabilisce che la variazione di aliquota può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che all'art. 77 quater, introdotto dall'art. 9, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, disciplina gli interventi fiscali per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, ai sensi del richiamato art. 4, della l.r. n. 8/2013, disponendo:

- a) la riduzione dello 0,92% dell'aliquota IRAP per i gestori degli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del RD 18 giugno 1931, n. 773 (*Approvazione del TU delle leggi di pubblica sicurezza*) nei locali in cui si svolge l'attività;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- b) l'incremento dello 0,92% dell'aliquota IRAP per i gestori degli esercizi nei quali risultino installati gli apparecchi da gioco di cui alla lettera a);
 - c) l'applicazione delle misure di cui alle precedenti lettere a) e b) per gli anni d'imposta 2020-2023;
 - d) l'attuazione dell'agevolazione di cui alla precedente lettera a) nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in regime *de minimis* previsto dagli articoli 107 e 108 del TFUE, previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo indicante la decorrenza del beneficio medesimo;
 - e) l'adozione di una delibera di Giunta per la definizione delle modalità applicative;

RICHIAMATA la DGR n. X/1362 del 14 febbraio 2014 che ha disciplinato analoga misura in vigore fino all'anno d'imposta 2018;

CONSIDERATO che, al fine di individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP, sarà definita apposita procedura;

DATO ATTO che l'agevolazione fiscale *de qua* sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

EVIDENZIATO che soggetti autorizzati alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per i periodi d'imposta 2021-2023 riferiti alle annualità indicate al comma 1, del medesimo art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003, nelle quali si sia provveduto alla disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del RD 18 giugno 1931, n. 773;

EVIDENZIATO altresì che i gestori degli esercizi nei quali risultino installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del RD 18 giugno 1931, n. 773, nei locali nei quali si svolge l'attività, in assenza di autorizzazione a beneficiare dell'agevolazione fiscale *de qua*, in sede di dichiarazione annuale IRAP dovranno riportare la relativa aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del d.Lgs. n. 446/1997, maggiorata dello 0,92%, secondo le istruzioni riportate sui modelli di dichiarazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

approvati dal MEF, per i periodi d'imposta 2020-2022 come indicati al comma 3, del medesimo art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003;

PRESO ATTO che l'anno 2020 costituisce il periodo di osservazione per la determinazione della riduzione o dell'incremento dell'aliquota IRAP a seconda che la disinstallazione sia stata effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno e che, pertanto, la riduzione di aliquota potrà essere fruita dall'anno d'imposta successivo mentre la maggiorazione sarà applicata per il triennio decorrente dall'anno d'imposta 2020;

RIBADITO che, nel caso in cui la disinstallazione dovesse avvenire entro il 31 dicembre rispettivamente degli anni 2021 e 2022, il beneficio potrà essere fruito per i relativi periodi d'imposta residui, previa presentazione di apposita istanza;

EVIDENZIATO che gli interessati devono presentare istanza nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 ottobre per le dismissioni avvenute nell'anno precedente, in modo da poter utilizzare i codici riduzione in sede di dichiarazione annuale IRAP riferita all'anno d'imposta successivo a quello nel quale è avvenuta la disinstallazione, previa autorizzazione regionale come stabilito al comma 1 dell'art. 77 quater, della richiamata l.r. n. 10/2003;

VISTE:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare il Capo III "Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti" e il capo IV "Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti";

CONSIDERATA la tipologia di aiuto fiscale della presente misura che, tra l'altro, prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati;

VALUTATO che quindi il provvedimento autorizzatorio regionale preventivo rispetto



Regione Lombardia
LA GIUNTA

alla possibilità per le imprese di richiedere lo sgravio fiscale non assume la natura di concessione, mancando l'individuazione del valore del concesso che sarà accertato in via definitiva l'anno successivo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 del DM 115/17 sopra richiamato:

- le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro Nazionale Aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

RITENUTO pertanto che il controllo del massimale *de minimis* avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, comma 6 primo capoverso, senza ricorrere quindi per alcuna impresa alla richiesta di autodichiarazioni in tal senso come previsto dalla normativa nazionale;

RITENUTO opportuno demandare, ferma restando la collaborazione tra le Unità Organizzative coinvolte:

1. al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali, l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio, utili a rendere operativa la procedura;
2. al Dirigente competente della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e disabilità, l'adozione di appositi atti amministrativi per l'istruttoria delle domande presentate secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al punto 7 del deliberato del presente provvedimento;
3. al Dirigente competente della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, vista la natura di aiuto fiscale non automatico, gli adempimenti relativi alla valutazione dell'ammissibilità dei soggetti, in collaborazione con la UO Tributi, e alla tenuta ed aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti ai fini delle attività inerenti al regime *de minimis* di cui al DM 115/2017 secondo le modalità stabilite in particolare all'art.10, per le finalità di cui all'art.17 del medesimo DM;

DATO ATTO che è opportuno, anche in considerazione dell'art. 11 della lr. 8/2013 "Clausola Valutativa" valutare l'impatto della misura in esame in relazione alle



Regione Lombardia
LA GIUNTA

politiche di contrasto al gioco d'azzardo, sulla base dei dati disponibili, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli;

RITENUTO dare mandato al Dirigente della UO Tutela delle Entrate tributarie regionali, anche in collaborazione con il Dirigente competente della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, di definire, in accordo con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le modalità di scambio dei flussi periodici di informazioni, relativi alla esistenza degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r. d. n. 773/1931 negli esercizi interessati dal provvedimento, necessari ai fini dell'espletamento delle attività di controllo sulla corretta applicazione dell'agevolazione;

VALUTATO che la misura, ai sensi del comma 5, dell'art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003, prevede una maggiore entrata annua stimata pari ad euro 612.000,00 (seicentododicimila) ad esito delle compensazioni dei minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale e dei maggiori introiti derivanti dall'applicazione della maggiorazione, rispettivamente stabilite ai commi 1 e 3 del medesimo art. 77 quater;

VERIFICATA, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le valutazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. di prevedere che la presente misura agevolativa in materia di IRAP è attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
2. di stabilire che l'anno 2020 costituisce il periodo di osservazione per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

determinazione della riduzione o dell'incremento dell'aliquota IRAP a seconda che la disinstallazione sia stata effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno e che, pertanto, la riduzione di aliquota potrà essere fruita dall'anno d'imposta successivo mentre la maggiorazione sarà applicata per il triennio decorrente dall'anno d'imposta 2020;

3. di stabilire che gli interessati devono presentare istanza nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 ottobre per le dismissioni avvenute nell'anno precedente in modo da poter utilizzare i codici riduzione in sede di dichiarazione annuale IRAP riferita all'anno d'imposta successivo a quello nel quale è avvenuta la disinstallazione, previa autorizzazione regionale, come stabilito al comma 1 dell'art. 77 quater, della richiamata l.r. n. 10/2003;
4. che i soggetti autorizzati alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per i periodi d'imposta 2021-2023 riferiti alle annualità indicate al comma 1, del medesimo art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003, nelle quali si sia provveduto alla disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del RD 18 giugno 1931, n. 773;
5. che i gestori degli esercizi nei quali risultino installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del RD 18 giugno 1931, n. 773, nei locali nei quali si svolge l'attività, in assenza di autorizzazione a beneficiare dell'agevolazione fiscale *de qua*, in sede di dichiarazione annuale IRAP dovranno riportare la relativa aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del d.Lgs. n. 446/1997, maggiorata dello 0,92%, secondo le istruzioni riportate sui modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per i periodi d'imposta 2020-2022 come indicati al comma 3, del medesimo art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003;
6. di demandare al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali, l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio, utili a rendere operativa la procedura;
7. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Politiche



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Sociali, Abitative e disabilità:

- l'adozione di appositi atti amministrativi per le modalità di presentazione e per l'istruttoria delle domande presentate ai fini dell'ammissione al beneficio dalle imprese interessate;
 - vista la natura di aiuto fiscale non automatico, gli adempimenti relativi alla valutazione dell'ammissibilità dei soggetti, e alla tenuta ed aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti ai fini delle attività inerenti al regime *de minimis* di cui al DM 115/2017 secondo le modalità stabilite in particolare all'art.10, per le finalità di cui all' art.17 del medesimo DM;
 - il monitoraggio dell'andamento della stessa, sulla base dei dati disponibili, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ai fini della valutazione dell'impatto della misura per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 11 l.r. 8/2013;
8. di dare mandato al Dirigente della UO Tutela delle Entrate tributarie regionali anche in collaborazione con il Dirigente competente della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, di definire, in accordo con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le modalità di scambio dei flussi periodici di informazioni, relativi alla esistenza degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r. d. 773/1931 negli esercizi interessati dal provvedimento, necessari ai fini dell'espletamento delle attività di controllo sulla corretta applicazione del provvedimento;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL, sulla Pagina Tributi del Portale istituzionale di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge